

A.R.T. – Accademia di Ricerche Tributarie



DIPARTIMENTO AZIENDE n. – 3/2018 – 01/07/2018

Coordinatore scientifico e Responsabile A.R.T.:

- Dott. Lelio Cacciapaglia

Comitato Scientifico:

- Avv. Carlo Nocera
- Dott.ssa Marianna Annicchiarico
- Dott.ssa Paola Carosi
- Dott. Giuseppe Mercurio

Redazione: Dott.ssa Annalisa Zurlo

Sommario

1. **Corsa contro il tempo!**
Lelio Cacciapaglia
2. **Bilancio in perdita – La rinuncia al credito da parte del socio**
Giuseppe Mercurio
3. **Rimborsi spese a collaboratori e soci – Ritenuta o non ritenuta?**
Lelio Cacciapaglia
4. **Ricevo una fattura fornitore e la pago – Che c'è di male?**
Marianna Annicchiarico

1. Corsa contro il tempo di Lelio Cacciapaglia

Si preannuncia una estate di fuoco dal punto di vista fiscale.

Il decreto legge d'estate è solo la punta di un iceberg dal momento che gli Uffici del Dipartimento delle Finanze sono alacremente al lavoro per tradurre in schema di norme la “enorme carne al fuoco” richiesta dal nuovo Governo.

C'è da prevedere che la bistecca venga fuori parecchio al sangue in considerazione dei tempi strettissimi di cottura!

Oltre alla Flax tax (aliquota 15/20%) e a tutto ciò che ad essa è collegato (presumibilmente azzeramento o quasi degli oneri deducibili/detraibili) c'è tutta la imponente riforma imposta dalla UE in materia di equiparazione delle basi imponibili di imprese che operano in più paesi, a rendere frenetica la corsa degli uffici preposti a tradurre in legge le indicazioni che arrivano dall'area politica.

Ma qui al Dipartimento aziende non ci scoraggiamo e, nel frattempo, vi proponiamo un approfondimento di **Giuseppe Mercurio** in materia di copertura delle perdite d'esercizio mediante la rinuncia da parte dei soci a crediti vantati nei confronti della società.

Mi cimento poi anche io con un articolo sul caso assai frequente di soci che pur non avendo alcun rapporto di lavoro con la propria società svolgono qualche commissione per la stessa e in questo contesto sostengono delle spese che, ovviamente, gli vengono rimborsate dalla società.

L'ultimo contributo è di **Marianna Annicchiarico** con il quale arrivano utili consigli per non farsi inconsapevolmente coinvolgere in una frode carosello. Essere nel giusto non basta, bisogna anche dimostrarlo!

Buona lettura!

2. Bilancio in perdita – La rinuncia al credito da parte del socio di Giuseppe Mercurio

Soprattutto nei periodi di crisi economica può accadere che i soci rinuncino ai finanziamenti erogati alla società per rafforzare il suo equilibrio patrimoniale, ovvero per costituire poste di patrimonio netto volte a coprire le perdite della società per evitare di dover affrontare le conseguenze previste dal codice civile nel caso, ad esempio, di perdite superiori a 1/3 del patrimonio, ovvero perdite tali da intaccare il capitale sociale portandolo al di sotto del minimo di legge.

Fino al 2015 tale operazione era per l'intero non tassata posto che la rinuncia ai crediti non si considerava sopravvenienza attiva. Dal 2016 la neutralità fiscale della rinuncia al credito si ha solo nei limiti del costo fiscale del credito, che dovrà essere certificato dal socio con una dichiarazione sostitutiva, la quale assume una fondamentale rilevanza fiscale per la società visto che in mancanza la rinuncia è totalmente tassata.

RINUNCIA DEL SOCIO AL SUO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Nel caso in cui un socio rinunci ad ottenere il pagamento di un credito (o di parte di esso) che ha nei confronti della propria società, dal punto di vista fiscale, per la società costituisce sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito d'impresa da assoggettare a tassazione, la eventuale differenza tra il valore di iscrizione in bilancio del credito e il valore fiscale che questo ha in capo al socio.

Non emergerà, dunque, nessuna sopravvenienza da tassare nell'ipotesi in cui il valore di iscrizione in bilancio corrisponda al valore fiscale del credito per il socio, cosa che si avrà nell'ipotesi di un credito sorto direttamente in capo al socio.

Tuttavia, il valore fiscale in capo al socio del credito a cui egli rinuncia può divergere dal suo valore nominale in caso di acquisto del credito da un terzo creditore della società, generalmente a un valore inferiore al valore nominale.

Esempio

Robin è socio della Batman S.r.l.

Robin nel 2017 ha acquisito da un cliente della Batman S.r.l. il credito che questi aveva nei confronti della società per 50.000 euro al prezzo di 47.000 euro.

Nel 2018 Robin comunica alla Batman S.r.l. di rinunciare irrevocabilmente ad ottenere il pagamento di detto credito per l'intero importo di 50.000 euro.

In tal caso, si evidenzia per la società una sopravvenienza attiva tassabile data dalla differenza tra il valore di iscrizione nel bilancio della Batman S.r.l. del credito (50.000 euro) e il valore fiscale che esso ha per Robin (47.000 euro), pari a 3.000 euro.

INCREMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

D'altro lato, la rinuncia al credito è considerato un apporto del socio alla propria società e comporta per il socio stesso l'incremento del valore fiscale della sua partecipazione per importo pari la valore fiscale del credito cui si rinuncia, mentre l'eccedenza di valore nominale rispetto al costo fiscale, come già detto, è considerata sopravvenienza attiva e come tale tassata in capo alla società.

Il costo fiscale del credito di aggiunge, quindi, al valore della partecipazione del socio.

Proseguendo nell'esempio precedente

- La Batman S.r.l. storna il debito verso il socio dal passivo dello Stato Patrimoniale e crea a Patrimonio netto una riserva di capitale di 47.000 euro.
- Il socio Robin che aveva una partecipazione del costo di 100.000 euro, dopo la rinuncia al credito avrà una partecipazione il cui costo fiscale è di 147.000 euro.

In sintesi, nei limiti del valore fiscale del credito a cui rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione e la società rileva fiscalmente un apporto (non tassabile); l'eccedenza, invece, costituisce per la società una sopravvenienza imponibile e per il socio incrementa il valore fiscale della partecipazione. E ciò a prescindere dal relativo trattamento contabile (l'importo a cui il socio rinuncia alimenta sempre una riserva di patrimonio netto e non influenza l'utile dell'esercizio), con la conseguenza che si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

COPERTURA PERDITE MEDIANTE RINUNCIA DEL SOCIO A CREDITI VERSO LA SOCIETÀ

Come si è detto la rinuncia del socio al proprio credito nei confronti della società non comporta tassazione in capo alla società se il valore del debito che la società ha iscritto in bilancio è pari al valore fiscale del credito per il socio, diversamente la differenza (in +) è considerata sopravvenienza attiva tassabile. Ciò resta fermo anche se la rinuncia da parte del soci al credito avviene per coprire le perdite di bilancio della società.

Dal punto di vista operativo la rinuncia al credito da parte del socio in caso di copertura di perdite sarebbe opportuno venga formalizzata prima del termine dell'esercizio (invece che l'anno successivo in sede di approvazione del bilancio), in modo che la società prima del 31 dicembre provveda a girocontare il "Debito verso il socio" a "Riserva versamento a fondo perduto".

Ciò consentirà agli amministratori, in sede di assemblea di approvazione del bilancio, di proporre ai soci di coprire le perdite mediante utilizzo di una riserva già presente in bilancio e disponibile.

Diversamente, posto che in presenza di perdite significative - ossia di perdite complessive di bilancio che per 2 anni consecutivi superano 1/3 del patrimonio netto o in caso di perdite complessive che portano il capitale sociale sotto il minimo legale - occorrerebbe convocare una assemblea straordinaria per abbattere il capitale sociale e poi ricostituirlo mediante la rinuncia all'incasso del credito, in sostanza non è proprio ortodosso (anche se si è visto fare spesso) coprire le perdite meramente e semplicemente mediante rinuncia del socio al credito espressa direttamente in sede di assemblea di approvazione del bilancio.

ADEMPIMENTI DEL SOCIO

Come si è detto, la neutralità fiscale della rinuncia al credito opera soltanto nei limiti del costo fiscale del credito. Ovviamente tale dato non è (rectius, potrebbe non essere) noto alla società e, pertanto, dovrà essere certificato dal socio attraverso una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o atto estero di natura equivalente).

Particolare attenzione deve essere posta in tale dichiarazione sostitutiva in quanto in mancanza è la società che ne paga le conseguenze; il valore fiscale del credito, infatti, è assunto pari a zero, con conseguente evidenziazione della sopravvenienza tassabile per l'intero credito.

Esempio

- Riprendendo i dati dell'esempio precedente, la sopravvenienza attiva tassata sarà di soli 3.000 euro, come sopra calcolata, se la Batman S.r.l. otterrà la dichiarazione sostitutiva da Robin in cui egli dichiara che il valore fiscale del credito di 50.000 euro a cui rinuncia, corrisponde a 47.000 euro.
- In mancanza della dichiarazione la sopravvenienza attiva da tassare sarà calcolata come di seguito:
- Valore del credito in bilancio (50.000 euro) – costo fiscale del credito per il socio (0) = sopravvenienza tassata 50.000 euro.

Come è evidente, è opportuno farsi rilasciare la dichiarazione dal socio, redatta sulla base di un modello come quello proposto di seguito.

Spett.le _____ S.pa./S.r.l./S.n.c./S.a.s Piazza/Via _____ n. _____ Cap. _____ ; Città _____ Cod. Fisc. _____
Al Presidente del Cda/All'Amministratore Unico/Al legale rappresentante _____
OGGETTO: Rinuncia alla pagamento del credito
Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ e residente in _____), Via _____, in qualità di socio di codesta società _____, con sede in _____, Piazza/Via _____ n. _____, con una quota di partecipazione al capitale sociale pari a € _____ corrispondente al _____ % dell'intero capitale sociale, dichiara con la presente di rinunciare irrevocabilmente e a tutti gli effetti alla restituzione di € _____, quale credito in essere ad oggi. La predetta rinuncia ha effetto dalla data odierna.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che ha introdotto nel Tuir nell'articolo 88 il comma 4-bis, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, il sottoscritto attesta, in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il valore fiscale del suddetto credito di € _____ a cui si rinuncia con la presente, corrisponde a € _____.
Città ____/____/____
Il socio _____
Per ricevuta
Il Rappresentante Legale _____

3. Rimborsi spese a collaboratori e soci – ritenuta o non ritenuta? di Lelio Cacciapaglia

Può succedere, talvolta, che una società rimborsi delle spese documentate, sostenute:

- da un collaboratore occasionale (non professionista) senza compenso per attività da questi svolta nell'interesse della società; talvolta succede per la partecipazione a presentazioni aziendali cui partecipa un esperto del settore;
- da un socio (non amministratore, né dipendente, né collaboratore remunerato) per attività da questi svolta nell'interesse della società.

L'agenzia delle entrate ha fornito per entrambe le ipotesi utili chiarimenti.

SPESE RIMBORSATE A UN COLLABORATORE OCCASIONALE NON RETRIBUITO

Con la Risoluzione n. 49 dell'11 luglio 2013, l'Agenzia ha fornito un rilevante e assai utile chiarimento in materia di rimborsi spese a piè di lista addebitati da un collaboratore occasionale che non percepisce alcun compenso dall'impresa o società che gli riconosce detto rimborso. Si tratta, ad esempio, di rimborso albergo, ristorante nonché, più in generale, per spese viaggio (aereo, treno, taxi, auto a nolo, etc.).

In particolare, l'agenzia ha chiarito che laddove vi sia un accordo che prevede il rimborso delle (sole) spese sostenute dal prestatore, si devono distinguere le seguenti ipotesi:

Il rimborso ottenuto dal collaboratore corrisponde (esattamente) alle spese sostenute

L'ipotesi è quella del collaboratore occasionale che:

- sostiene personalmente le spese e poi gli vengono rimborsate dietro consegna della relativa documentazione giustificativa;
- riceve un importo di denaro dal committente per far fronte alle spese, e poi riversa alla società la differenza non "coperta" dai documenti giustificativi, ovvero al contrario il committente conguaglia il saldo; oppure le spese sono sopportate direttamente dal committente. In questo caso il collaboratore non deve dichiarare alcun reddito, ancorché le spese siano sostenute dal collaboratore in un periodo d'imposta (esempio 2017) diverso da quello di ottenimento del rimborso (esempio 2018).

In merito, l'Agenzia, considerando gli adempimenti in capo al committente, ha chiarito che: *“in un'ottica di semplificazione, per evitare ... di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute, ... [è] possibile ... non assoggettare alla ritenuta alla fonte i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio ...”*.

Va da sé che non essendovi base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, non vi è alcuna base imponibile previdenziale.

La società deduce i predetti costi certamente inerenti in base alle regole generali.

Il rimborso ottenuto dal collaboratore eccede le spese sostenute e documentate

L'ipotesi è quella del collaboratore che:

- sostiene personalmente le spese e gli viene rimborsato un importo che eccede i documenti giustificativi poi prodotti;
- ottiene dal committente un fondo spese e successivamente il collaboratore presenta al committente documenti giustificativi ma d'importo inferiore rispetto al deposito ottenuto, senza riversare al committente medesimo la differenza.

In questo caso l'Agenzia non ritiene possibile applicare la predetta semplificazione, considerato il venir meno del carattere sostanzialmente gratuito della prestazione stessa.

Di conseguenza, in capo al collaboratore l'intero importo del rimborso (e, quindi, non soltanto l'eccedenza tra il rimborso e le spese) configura reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. I), TUIR, da assoggettare interamente a ritenuta d'acconto Irpef del 20% ad opera del committente.

Chiaramente il predetto collaboratore sarà poi tassato solo su detta eccedenza posto che in dichiarazione dei redditi (quadro RL – rigo RL15) potrà scomputare dalla somma ottenuta le spese sostenute. Dal punto di vista previdenziale (gestione separata INPS, Legge n. 335/1995) le spese documentate non formano mai base imponibile contributiva, dunque nel caso di specie, solo l'eccedenza (in sostanza il guadagno effettivo), ricorrendone i presupposti, è assoggettata a INPS, con il relativo trattenimento ad opera del committente della quota previdenziale a carico del collaboratore (1/3 del totale).

SPESE RIMBORSATE AD UN SOCIO

Succede, talvolta, che un socio che non è né amministratore, né dipendente, né collaboratore sostenga delle spese in occasione di attività svolta nell'interesse della propria società. L'agenzia delle entrate, nella Circolare n. 6 del 30 marzo 2009 ha chiarito che *“Le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci possono essere dedotte secondo il generale principio di inerenza che sottende alla determinazione del reddito di impresa.”*.

D'altro canto va detto, nonostante non sia stato esplicitamente chiarito nella citata Circolare, che il socio non deve tassare nulla, posto che non ha avuto alcun arricchimento, giacché ha ottenuto esattamente il rimborso delle sole spese sostenute e documentate.

Tanto chiarito è opportuno ricordare, per quanto riguarda l'aspetto INPS, che se si tratta di socio di Snc, Sas, o Srl che svolge attività commerciale, l'espletamento in via continuativa e prevalente di attività a favore della (propria) società comporta l'obbligo per il socio stesso di iscriversi all'INPS gestione commercianti e di versare i contributi sulla quota di reddito annuale percentualmente riferibile alla sua partecipazione, con l'obbligo, peraltro, anche del minimale contributivo INPS.

A tale riguardo, salvo che il predetto socio non abbia un'altra forma contributiva per altra attività prevalente (potrebbe, ad esempio, essere lavoratore dipendente di un soggetto terzo), è bene contenere l'attività gratuita svolta dal socio limitandola ad attività meramente occasionali a favore della società.

LO SAPEVI?

L'ART – ACCADEMIA DI RICERCHE TRIBUTARIE

RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. LELIO CACCIAPAGLIA

OFFRE ANCHE VARI SERVIZI DI CONSULENZA ALLE AZIENDE!

[CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU'](#)

4. Ricevo una fattura fornitore e la pago – che c'è di male? **Marianna Annicchiarico**

Per frode carosello si intende una combinazione fraudolenta posta in essere attraverso una catena di soggetti che si avvalgono in vario modo del mancato versamento dell'IVA da parte di un cedente. Nella frode carosello, quindi, possono riscontrarsi, nei vari passaggi, anche fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero fatturazioni per operazioni solo soggettivamente inesistenti.

È PERICOLOSO ANCHE SE SI È IN BUONA FEDE

Può accadere che un singolo operatore, che abbia realmente acquistato la merce da un fornitore effettivo dal punto di vista formale, sia inconsapevole di essere stato inserito in un circuito fraudolento ideato da altri.

Spesso la contestazione è mossa dall'Amministrazione finanziaria laddove:

- il cedente o il prestatore non hanno una struttura idonea per effettuare l'operazione (personale, macchinari, ecc.);
- una volta poste in essere le operazioni, i cedenti o i prestatori scompaiono e non adempiono ai principali obblighi fiscali (dichiarazione, versamento, ecc.).

In tali casi, il Fisco contesta magari all'incolpevole acquirente l'indebita detrazione dell'IVA e il costo non deducibile. Inoltre, è bene ricordare che l'articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000 prevede la reclusione da 18 mesi a 6 anni per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indichi in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi documentati da false fatture.

In queste ipotesi, anche se l'acquirente spesso è ignaro delle violazioni commesse dal suo fornitore non potendo conoscere la sua correttezza fiscale, le irregolarità fiscali commesse dal fornitore potrebbero pregiudicare il diritto di detrazione se il contribuente non dimostra che non avrebbe potuto sapere di partecipare a una frode. È necessario tenere in conto che l'incolpevole acquirente non deve dimostrare di non sapere, bensì di non essere in grado di sapere.

COSA FARE PER CAUTELARSI

Occorre, quindi, chiedersi cosa è possibile fare per difendersi in caso di avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione Finanziaria afferma l'indebita detrazione IVA per operazioni inesistenti nell'ambito di una frode carosello a seguito di un acquisto di merce da alcune società "cartiere" risultanti non operative, senza contabilità, che non hanno versato alcuna imposta.

La Corte di Cassazione (21 aprile 2017, n. 10120, e 13 febbraio 2018, n. 3473) ha riesaminato la ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente in caso di contestazione di una frode carosello e ha affermato che assume rilievo la partecipazione all'operazione frodatoria da parte di colui che occupa la posizione terminale delle operazioni illecite solo se egli non era in buona fede, ossia se sapeva, o poteva sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva, con l'emissione della relativa fattura, evaso l'imposta o partecipato a una frode.

La Suprema Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, sia pure anche solo in base a presunzioni, che il contribuente disponeva di indizi idonei per nutrire il sospetto della sostanziale inesistenza del contraente.

Una volta raggiunta questa prova, il contribuente dovrà fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente fornite dalla società cedente.

LA PROVA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura è la mera espressione cartolare di una operazione mai venuta in essere. Dunque, nessun bene o servizio è mai stato effettivamente acquistato e, attesa l'assenza di operazioni, non è configurabile alcuna buona fede.

Nel caso, invece, di operazioni soggettivamente inesistenti, l'operazione è effettiva ed esistente ma la fattura è stata emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione del servizio in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario).

In questo caso l'IVA non è, in linea di principio, detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. In una simile ipotesi, è configurabile una esigenza di tutela della buona fede del contribuente.

Se il soggetto interposto è privo di dotazione di personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata (è, cioè, una cartiera), ciò, di per sé, è elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario poiché l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella frode induce ragionevolmente ad escludere l'ignoranza incolpevole del contribuente in merito all'avvenuto versamento dell'IVA.

I seguenti elementi, inoltre, come indicato nelle pronunce della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, consentono di desumere che la società, ultima acquirente, sia a conoscenza del meccanismo frodatario:

- la frequenza dei rapporti commerciali tra l'interponente e gli interposti;
- il consistente volume d'affari tra i suddetti soggetti;
- la mancanza degli ordini in forma scritta;
- il fatto che la società ricorrente conosceva i legali rappresentanti delle società interposte e l'inesistenza delle loro sedi;
- le dichiarazioni di uno dei legali rappresentanti delle società interposte di non aver mai svolto attività nel settore;
- le vendite avvenute sottocosto.

LA PROVA DEL CONTRIBUENTE

Nel caso in cui l'organo di controllo fiscale ritenga che la fattura riguardi operazioni oggettivamente inesistenti, come già detto, è evidente che, in caso di accertata assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (il quale sa bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha effettivamente ricevuta o meno).

Nel caso in cui l'Amministrazione contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti, cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata e della quale il cessionario o il committente è stato realmente destinatario, ai fini della prova della buona fede è legittimo pretendere, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che l'operatore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente chiedere per assicurarsi che l'operazione non comporti una propria partecipazione all'evasione.

Quindi, è necessaria una preliminare attività di controllo da parte del contribuente sulla bontà e correttezza del soggetto con cui opera commercialmente, in esito alla quale può essere dimostrata la citata buona fede.

Ovviamente, non è preteso che siano eseguite verifiche al pari degli organi ispettivi a ciò predisposti, come la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, ma l'azienda acquirente deve verificare che l'azienda sia esistente e che il soggetto con cui si hanno rapporti sia effettivamente riconducibile all'impresa fatturante.

Tuttavia, la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta non può desumersi dalla mera regolarità formale delle scritture contabili o dalle evidenze contabili dei pagamenti fatti dall'acquirente, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (in tal senso, Cassazione n. 30148 del 2017 e n. 967 del 2016, n. 428 del 2015).

In definitiva, sembra potersi concludere che la normale diligenza richiederebbe quantomeno di:

- accertarsi, tramite interrogazione alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, che il soggetto sia titolare di partita Iva;
- verificare, tramite una visura camerale, se abbia in carico dipendenti (e quanti);
- analizzare il bilancio prelevandolo dal registro imprese per verificare il volume d'affari e il possesso di beni strumentali;
- verificare se il fornitore ha un sito internet da cui acquisire notizie utili.

È, inoltre, assolutamente necessario che tutti i rapporti siano adeguatamente contrattualizzati e tutti i pagamenti avvengano con modalità tracciata.

Appuntamento al prossimo 1° agosto,
ma in caso di necessità ed urgenza ci faremo vivi con...

CODICE ROSSO!!!

[Torna al Sommario](#)